COPIA

Comune di San Donaci

COPIA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 31/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER ACCONTO TARI 2020.

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 09:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1ª^ convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

	Fatto l'appello risultano:	Presente	Assente
1	**Angelo Marasco**	**Sì**	
2	**Marco Lolli**	**Sì**	
3	**Valentina Fina**	**Sì**	
4	**Mariangela Presta**	**Sì**	
5	**Teresa Donateo**	**Sì**	
6	**Maria Elena Mauro**	**Sì**	
7	**Gianluca Zurlo**	**Sì**	
8	**Mario Zezza**	**Sì**	
9	**Emanuele Francesco Rizzo**		**Sì**
10	**Antonella Vincenti**	**Sì**	
11	**Maurizio Greco**	**Sì**	
12	**Barbara Gioffreda**	**Sì**	
13	**Dolores Bardicchia**		**Sì**

Totale presenti 11 Totale assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Maria Elena MAURO nella sua qualità di IL PRESIDENTE.
Partecipa Segretario Comunale Maria Grazia Bilotta.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

La presidente del consiglio invita l'assessore Valentina Fina a relazionare sull'argomento in atti;

a tal l'uopo l'assessore Fina propone al consiglio comunale la trattazione unificata dei punti 2, 3 e 4 dell'odierno ordine del giorno con votazioni separate;

il consesso consiliare ad unanimità di voti approva la proposta dell'assessore Fina;

Si registra l'intervento dell'assessore Fina del consigliere Antonella Vincenti del consigliere Greco del sindaco, il cui resoconto viene riportato integralmente nei verbali di stenotipia in data 31.7.2020.

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014, l'art. 9-bis, del D.L. 47/2014 e l'art. 1, comma 14 e seguenti della Legge 208/2015 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";*

PRESO ATTO dei commi dal 639 al 714 dell'art. 1, legge 147/2013, con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ed in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al

fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti*;*
PRESO ATTO che in data 31 ottobre 2019, l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato e pubblicato la Deliberazione n. 443/2019 che, innovando il previgente Metodo Normalizzato ex DPR 158/99, introduce il nuovo "Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021" (Metodo Tariffario Rifiuti - MTR). In forza del nuovo metodo di calcolo, che prevede una valorizzazione dei costi consuntivi sostenuti dagli operatori e con valenza retroattiva per gli anni dal 2018 e 2019, i Comuni, nell'ambito dei costi di propria competenza, dovranno procedere alla rilevazione:
• dei costi effettivi sostenuti e delle entrate tariffarie per l'anno 2017 (base di calcolo in base al MTR per i "costi efficienti" degli anni 2018 e 2019 che verranno confrontati con i PEF approvati);
• dei costi effettivi e delle entrate tariffarie per l'anno 2018 (base di calcolo per i "costi efficienti" dell'anno 2020);

VISTO l'art. 107, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che al comma 5 testualmente recita:
« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23. in data 30/07/2014, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/07/2015, il quale all'articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTO la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano finanziario 2019 e tariffe TARI 2019" con la quale è si approvato il piano economico finanziario 2019 e le tariffe della TARI 2019;

VISTO la recente Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 11/05/2020 avente ad oggetto: TARI (TASSA

COPIA

RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L`ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DIQUANTO STABILITO DALL`ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18. ATTO DI INDIRIZZO

PRESO ATTO che nella succitata Delibera n. 38 del 11/05/2020:

- si da indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tributi per l'anno 2020 che le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, vengano confermate, come acconto, per quest'anno 2020 e che l'Ente provvederà, salvo eventuali ulteriori disposizioni normative, alla determinazione ed approvazione del nuovo piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF 2020) entro il 31 dicembre 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, conguaglio che può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- si da indirizzo al responsabile del Servizio Ambiente, di elaborare il PEF 2020, da approvare entro il 31 dicembre 2020, avvalendosi anche di professionalità esterne all'Ente;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe 2020, che si adotterà quindi un nuovo PEF 2020 ma per il momento, in acconto, si procederà con lo stesso PEF 2019 (calcolato con il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999) e con la stessa suddivisione dell'anno 2019 fra utenze in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale e la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si provvederà immediatamente alla fissazione numero di rate a carico delle utenze e relative scadenze;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*"

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.v 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti con prot. n. 6193 del 21/07/2020;

Con n. 8 voti a favore su n. 11 presenti e n. 8 votanti – n. 3 astenuti (consiglieri Greco Maurizio, Antonella Vincenti e Barbara Gioffreda)

DELIBERA

1. di confermare, per l'acconto TARI 2020, il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e relative tariffe gia approvate per l'anno 2019, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2019 ed in ottemperanza al comma 5 dell'art. 107, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

2. di dare atto che l'Ente provvederà, salvo eventuali ulteriori disposizioni normative, alla determinazione ed all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF 2020) entro il 31 dicembre 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal nuovo PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, conguaglio che sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla fissazione numero di rate a carico delle utenze e relative scadenze;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo secondo le vigenti disposizioni di legge, con n. 8 voti a favore su n. 11 presenti e n. 8 votanti – n. 3 astenuti (consiglieri Greco Maurizio, Antonella Vincenti e Barbara Gioffreda)

COPIA

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Maria Grazia Bilotta

IL PRESIDENTE
F.to Maria Elena MAURO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Donaci
29/07/2020

Il Responsabile del Servizio
(F.to Ing. Solazzo Mauro)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Donaci
29/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Fabio ATTANASI)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Donaci, li 11/08/2020

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Grazia Bilotta

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

Reg. n. 875

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 11/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Grazia Bilotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto: é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 11/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Grazia Bilotta